



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*



CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

e

CONFERENZA EPISCOPALE DELLA TOSCANA

per la realizzazione di attività di

Alternanza Scuola-Lavoro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
e
CONFERENZA EPISCOPALE DELLA TOSCANA

per la realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA, con sede in via Mannelli 113, 50136 Firenze (qui di seguito indicato come USRT), rappresentata dal Direttore Generale dr. Domenico Petruzzo;

e

LA CONFERENZA EPISCOPALE della TOSCANA, con sede in via de' Pucci 2, 50122 Firenze (qui di seguito indicata come CET), rappresentata dal suo Presidente S.E. il Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze;

VISTI i principi fondamentali della Costituzione italiana che assicurano la libertà religiosa, il principio di non discriminazione, la libertà di insegnamento;

VISTO l'Accordo tra la Santa sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, in particolare l'art.12, comma 1, secondo cui la Santa Sede e la Repubblica Italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio artistico;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n.59, art.21 secondo cui l'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione nel rispetto della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

VISTA la Legge delega 28 marzo 2003, n.53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA la Legge 1 agosto 2003 n.206 "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la realizzazione del loro ruolo";

VISTO il D.L. 15 aprile 2005 n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art.4 della Legge 28 marzo 2003, n.53;

VISTO l'allegato A del D.L.17 ottobre 2005, n.226, concernente il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 recante norme relative al riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;"

VISTA la Direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;

VISTA la Direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

VISTA la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

VISTA la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n.107 riguardante la “Riforma del sistema nazionale istruzione e formazione e delega al riordino delle disposizioni legislative vigenti” con particolare riferimento ai commi da 33 a 43 dell'art.1;

VISTA la “Guida operativa per la scuola” del MIUR, relativa all'attività di alternanza Scuola-Lavoro, trasmessa con nota protocollo 9750 dell'8 ottobre 2015 della DG Ordinamenti con la quale vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza Scuola –Lavoro alla luce delle innovazioni normative introdotte dal su citato art.1, commi 33\43 della Legge 107\2015;

VISTO l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2017, prot. n. 46 del 13 ottobre 2016;

VISTI le risoluzioni e gli atti dell'Unione Europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

CONSIDERATO CHE

è interesse delle parti contraenti definire e mettere in atto forme di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

PREMESSO CHE

L'USRT:

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- promuove il tema dell'alternanza scuola-lavoro in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- realizza, ai fini della estensione delle opportunità di attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, la previsione di cui al D. Lgs 77\2005, come modificato dal comma 4 della citata Legge 107\2015, che comprende tra le possibili strutture ospitanti per l'alternanza scuola-lavoro gli enti del terzo settore, nonché i musei e gli altri istituti pubblici e privati;
- attiva specifiche iniziative per un potenziamento delle attività laboratoriali;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo favorendo, in questa prospettiva, forme di partenariato con Enti pubblici, aziende ed imprese con l'apporto anche di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- accompagna l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- monitora le iniziative in essere e le azioni delle scuole al fine di sostenerne la progettualità e mantenere un modello organico delle azioni di alternanza scuola-lavoro;

LA CET

- intende contribuire con il patrimonio storico, artistico, culturale e le attività educative, ricreative ed assistenziali alla formazione umana, culturale e professionale degli studenti;
- rende disponibile al predetto scopo la competenza del personale degli Enti Ecclesiastici, delle Istituzioni culturali, delle Associazioni di volontariato e delle aggregazioni di ispirazione cattolica, riconosciute dalle Diocesi toscane anche alla luce della valenza socio-educativa delle attività da esse svolte, così come riconosciute dalla Legge 206\2003 citata in premessa;
- mette a disposizione le proprie strutture e servizi per attivare azioni di alternanza scuola-lavoro nel rispetto delle indicazioni operative previste dalla Legge 107/2015;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE INTESA,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
Oggetto

L'USR TOSCANA e la CET, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione al fine di:

- favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti nel settore di riferimento;
- coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione e istruzione e formazione professionale in raccordo con le esigenze del mondo produttivo del settore, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro.

Art. 2
Impegni delle Parti

L'USR TOSCANA e la CET con il presente protocollo d'intesa si impegnano a:

1. proporre l'attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro presso la CET e le sue articolazioni territoriali, attraverso il raccordo tra la CET stessa e le Istituzioni scolastiche;
2. attivare iniziative di informazione rivolte agli studenti e ai docenti delle Istituzioni scolastiche del settore al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mondo del terzo settore, della cultura e della promozione;
3. supportare gli Enti Ecclesiastici, le Istituzioni culturali, le Associazioni di volontariato e le Aggregazioni di ispirazione cattolica riconosciute dalle Diocesi della Toscana nella stipula di convenzioni di alternanza Scuola Lavoro con gli Istituti scolastici del territorio, verificandone le ricadute sulle attività stesse;
4. formulare proposte congiunte per favorire la programmazione, da parte delle Istituzioni scolastiche, nell'ambito della flessibilità organizzativa, gestionale e didattica derivante dall'autonomia, di specifiche attività volte ad integrare l'offerta formativa per favorire l'acquisizione e lo sviluppo in alternanza scuola-lavoro delle competenze degli studenti nell'ambito:
 - artistico-storico-culturale (catalogazione, ricerca, divulgazione, ecc.),
 - tecnico-professionale (amministrazione, organizzazione, segreteria, logistica, ecc.),
 - di servizio alla persona (assistenza socio-educativa, sostegno delle persone deboli o in difficoltà, ecc.),

assicurando la coerenza di tali competenze con gli obiettivi formativi previsti per gli indirizzi di studio di rispettiva iscrizione e frequenza.

Art. 3
Impegni dell'USRT

L'USRT, tramite i propri Uffici, si impegna a:

- diffondere il presente Protocollo presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado della Toscana;
- facilitare la predisposizione delle convenzioni fra Enti afferenti alla CET e le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado della Toscana per la realizzazione di attività di Alternanza Scuola-Lavoro.

Art. 4

Impegni della CET

La CET, mediante le strutture di governo delle singole Diocesi, si impegna a:

- predisporre e aggiornare entro l'avvio di ciascun anno scolastico l'elenco, suddiviso per Diocesi, dei soggetti in possesso delle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative previste dal paragrafo n. 6 della "Guida Operativa", citata in premessa, disponibili a ospitare studenti in alternanza scuola-lavoro;
- supportare gli Enti ecclesiastici, le Istituzioni culturali, le Associazioni di volontariato e le Aggregazioni di ispirazione cattolica riconosciuti dalle Diocesi della regione nelle procedure di iscrizione alla sezione a) del costituendo "Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro", di cui all'art. 1, comma 41 della Legge 107/2015 (Albo delle Camere di Commercio).

Art. 5

Comitato Paritetico

Al fine di promuovere e monitorare le iniziative attivate nell'ambito della presente Intesa e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, l'USRT istituirà un Comitato Tecnico composto da due rappresentanti indicati dalla CET e da due rappresentanti dell'USRT (uno di questi ultimi anche con funzione di coordinamento del Comitato stesso).

Ciascuna Diocesi, in fase attuativa del presente Protocollo, si impegna altresì a costituire un "Comitato Paritetico" composto da soggetti individuati dagli Uffici Scolastici Territoriali e dalle Diocesi di riferimento con il fine di tradurre nel territorio le indicazioni e le azioni di sostegno proposte dal "Comitato Regionale".

Il Comitato Tecnico curerà in particolare:

- l'organizzazione delle iniziative di informazione e di orientamento previste dal presente Protocollo d'intesa;
- il supporto per la predisposizione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e delle convenzioni da mettere a disposizione delle Istituzioni scolastiche, della CET e delle sue articolazioni ed Enti affiliati;
- il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di alternanza scuola-lavoro in termini di crescita delle competenze professionali acquisite dagli studenti, attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio;
- la raccolta delle valutazioni, realizzate a cura dei Dirigenti Scolastici degli istituti, di volta in volta coinvolti, in ordine alle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni relative alle iniziative di alternanza scuola-lavoro realizzate, con evidenza della specificità e del potenziale formativo e delle eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il Comitato predisporrà annualmente una relazione da inviare alla Direzione Regionale e al Presidente della CET evidenziando le iniziative assunte, i punti di forza e di criticità nell'attuazione del presente Protocollo d'intesa, le eventuali modifiche o integrazioni che si rendano necessarie.

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione.

Art. 6
Gestione e organizzazione

La Direzione generale dell'USR Toscana cura con proprio atto la costituzione del Comitato di cui all'Art. 5, nonché i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative realizzate a seguito del presente Protocollo d'intesa.

Art. 7
Comunicazione

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'Intesa presso gli Enti e le Istituzioni di propria competenza con le modalità ritenute più idonee, al fine di favorire la conoscenza delle correlate opportunità formative.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

Le Parti, nel dare attuazione al presente protocollo, si impegnano a trattare i dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e si obbligano a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite, garantendo il corretto trattamento dei dati attraverso l'utilizzo degli stessi solo per i fini previsti nella presente convenzione con le cautele di legge indicate per i dati sensibili.

Art. 9
Durata e recesso

Il presente protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione, ha durata triennale e potrà essere rinnovato per un successivo triennio a seguito di positiva congiunta valutazione delle attività, così come potrà essere oggetto di revisione congiunta nel corso di vigenza, laddove necessario, a seguito di valutazione delle attività e/o di motivata richiesta di una parte.

A ciascuna delle parti contraenti è riservato, in qualunque momento, il diritto di recesso unilaterale, da adottarsi con preavviso di almeno 30 giorni e da comunicarsi alle controparti tramite PEC o con invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando l'impegno delle Parti a chiudere le attività in itinere poste in essere in applicazione della presente convenzione.

In ogni caso nulla è dovuto dalla Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo d'Intesa.

Firenze, 28 marzo 2017

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA TOSCANA
Il Direttore Generale
Dott. Domenico Petruzzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

CONFERENZA EPISCOPALE
PER LA TOSCANA
Il Presidente
Giuseppe Cardinale Betori

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

L'originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l'ufficio III della Direzione Regionale per la Toscana. La copia informatica corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo AOODRTO al numero 4644.